

Assicurazione contro la disoccupazione

Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro

Data di ricevimento

Cognome e nome

N° AVS

Mese

Data della domanda d'impiego	Ditta, indirizzo Giornale, cifra n. Persona consultata, telefono n.	Impiego quale?	Assegn. dell'ufficio competente		Occup. a tempo pieno	Occup. a tempo parz.	Doma. d'impiego			Risultato della domanda d'impiego (per esempio: assunzione il, in sospeso, motivo della mancata assunzione)	Salario	
			si	no			scritta	di persona	Telefonica		offerto dalla ditta	da voi preteso



Data della domanda d'impiego	Ditta, indirizzo Giornale, cifra n. Persona consultata, telefono n.	Impiego quale?	Assegn. dell'ufficio competente		Occup. a tempo pieno	Occup. a tempo partz.	Doma. d'impiego			Risultato della domanda d'impiego (per esempio: assunzione il, in sospenso, motivo della mancata assunzione)	Salario	
			si	no			scritta	di persona	Telefonica		offerto dalla ditta	da voi preteso

Data della restituzione: _____

Firma dell'assicurata/o: _____

Allegati _____

Avvertenza

La persona assicurata deve intraprendere ogni ragionevole sforzo per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente (art. 17 LADI).

L'obbligo di adoperarsi personalmente per trovare un lavoro vige già prima dell'inizio della disoccupazione (per esempio, durante il termine di disdetta o un rapporto di lavoro di durata determinata).

Per ogni periodo di controllo, la persona assicurata deve fornire all'ufficio competente entro e non oltre il 5° giorno del mese seguente indicazioni scritte riguardo agli sforzi intrapresi per trovare lavoro (art. 26 OADI), utilizzando il presente modulo. Vanno allegati i documenti giustificativi quali, per esempio, le copie delle domande d'impiego e le risposte alle stesse.

La persona assicurata che non fa il possibile per ottenere un'occupazione adeguata o non ne accetta una assegnatagli perde temporaneamente il diritto all'indennità, secondo la gravità della colpa, per una durata di 60 giorni al massimo (art. 30 LADI).

È inoltre punibile la persona assicurata che fornisce indicazioni inveritiere o incomplete (art. 105 segg. LADI).